CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCO, GRIGNAFFINI

Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali

Presentata il 26 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento che si sottopone all'attenzione della Camera dei deputati intende proporre talune ipotesi di soluzione a problemi e difficoltà che si sono riscontrati nel corso dell'applicazione, ormai quasi quindicennale, della legge 2 aprile 1980, n. 123.

La legge n. 123 del 1980 ha rappresentato un punto di riferimento legislativo certo in base al quale operare una prima razionalizzazione dei finanziamenti statali a favore di enti e istituzioni operanti in campo culturale; nel corso degli anni, tuttavia, ci si è resi sempre più conto della notevole diversità della struttura, del livello di attività e delle dimensioni delle istituzioni culturali del Paese. Quindi, in relazione alla grande varietà di tali enti, si è posto il problema di una più razionale distribuzione delle risorse sulla base di criteri più precisi tali da consentire una valutazione attenta ed una verifica rigorosa dei programmi, dell'attività e dell'impegno delle istituzioni richiedenti il contributo e di circoscrivere conseguentemente l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione nell'erogazione dei contributi.

Per qualche tempo il dibattito si è sviluppato tra due posizioni: quella che di fatto privilegiava l'erogazione a pioggia e quella che invece sosteneva la necessità una soluzione. La presente proposta di legge tende ad individuare una serie di criteri trasparenti che premettano una nitida selezione di quelle istituzioni che rivestono effettiva rilevanza sul piano nazionale. La definizione dei nuovi criteri muove delle considerazioni formulate nel febbraio 1993 dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, in sede di espressione del parere

sulla relativa tabella per il triennio 1993-1995, e del contenuto del testo e dei relativi emendamenti di cui si iniziò l'esame presso la Commissione istruzione del Senato nella XI legislatura, interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere, e ripreso successivamente nella XII dalle proposte di legge (A.C. n. 1452 – Napoli e altri e n. 2461 – Bracco e altri). Più precisamente si tratta del testo unificato elaborato dal comitato ristretto e dal relatore onorevole De Rosa, a partire da queste due proposte di legge, approvato in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera e poi con emendamenti dalla Commissione istruzione del Senato.

Il maggior rigore nella individuazione dei criteri in base ai quali ripartire le risorse, previsto dal presente provvedimento, comporterà, una riduzione del numero delle istituzioni cui dovrà essere erogato il finanziamento, ma il sistema nel suo complesso dovrebbe risultare più razionale e più equo in riferimento alla effettiva attività delle singole istituzioni culturali.

D'altra parte tale orientamento era chiaramente emerso da tempo anche a livello governativo. Già la tabella per il triennio 1993-1995, predisposta dal Governo allora in carica, conteneva un numero di istituzioni inferiore a quello inserito nella tabella precedente: 190 istituzioni contro le 202 presenti nella tabella 1990-1992.

Sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali inserite nella apposita tabella predisposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. La misura del contributo è determinata dallo stesso decreto che deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La discrezionalità ministeriale incontra alcuni limiti precisi in quanto:

a) le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio parere sulla tabella presentata dal Governo e dunque, sia pure a livello consultivo, non vincolante, la proposta governativa è sottoposta al vaglio parlamentare;

b) le anzidette Commissioni parlamentari hanno la possibilità di operare un controllo sullo stato finanziario e sulla attività delle istituzioni culturali inserite nella tabella, dal momento che l'articolo 1 prescrive che alle stesse è trasmesso da parte del Ministero un prospetto riassuntivo dei dati in questione. Conseguentemente esse hanno la possibilità di verificare la correttezza dell'inserimento di tali istituzioni nella tabella;

c) in ogni caso, ogni tre anni, secondo quanto dispone lo stesso articolo 1, la tabella è sottoposta a revisione e le Commissioni parlamentari possono di nuovo intervenire a livello consultivo.

L'articolo 2 stabilisce in maniera tassativa una serie di requisiti e di finalità che le istituzioni devono avere per essere inserite nella tabella. Nella definizione dei criteri si privilegia in particolare l'attività di ricerca ed elaborazione culturale pubblicamente fruibile, la rilevanza del patrimonio bibliografico, archivistico, cinematografico, audiovisivo o museale, la fornitura di servizi di alto valore culturale, lo sviluppo delle applicazioni informatiche e l'attività editoriale. Si richiede, altresì, una certa solidità istituzionale ammettendo per la prima iscrizione nella tabella solo quegli enti culturali costituiti da almeno cinque anni. I criteri così definiti nell'articolo 2 dovrebbero garantire da un lato la trasparenza nell'assegnazione del contributo, dall'altro di un tipo di selezione che premi l'impegno e la serietà delle istituzioni culturali.

L'articolo 3 precisa i parametri di cui deve tener conto prioritariamente il Ministro nella determinazione del contributo, in modo da evitare l'erogazione a pioggia. Essi sono così individuati:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e l'accrescimento di quello corrente valorizzato attraverso l'interconnessione con il Servizio bibliotecario nazionale o con altre reti di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, cinematografico, audiovisivo e museale;

c) lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione di rilevanza nazionale ed internazionale.

L'articolo 4 stabilisce il principio della sottoposizione delle istituzioni culturali in questione alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati, precisando altresì modalità e procedure del controllo sull'attività di tali istituzioni.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro il potere di sospendere l'erogazione dei contributi per comprovata inattività dell'istituzione culturale che può essere addirittura esclusa dalla tabella ove tale inattività divenga sistematica.

Per evitare finanziamenti indiscriminati e contribuzioni ad enti fittizi che non dispongono di proprie risorse, l'articolo 6 prevede da un lato che non possono essere comprese nella tabella le istituzioni che operino sotto la competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dall'altro che i contributi siano aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.

All'articolo 7 si prevede la possibilità, già consentita dalla legge n. 123 del 1980, per il Ministro dei beni culturali e ambientali di concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella in relazione a singole iniziative di particolare interesse artistico, culturale o a programmi straordinari di ricerca scientifica.

L'articolo 8 prevede la possibilità per il Ministro di erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti in tabella a condizione che svolgano la loro attività da almeno un triennio, forniscano servizi nel campo culturale, promuovano e svolgano attività di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica ed abbiano elaborato una programmazione almeno triennale disponendo delle attrezzature idonee per attuarla.

L'articolo 9 riguarda la copertura finanziaria; l'articolo 10 pone a carico delle istituzioni culturali inserite in tabella, che non abbiano personalità giuridica, l'obbligo di acquisire tale requisito entro un anno dalla pubblicazione del decreto ministeriale; l'articolo 11 dispone l'abrogazione della legge n. 123 del 1980, ad eccezione degli articoli concernenti la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali ed il comitato di settore degli istituti culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse a domanda al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

ART. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività

programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

ART. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

ART. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera *c)* del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

ART. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

ART. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le

disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

ART. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

ART. 9.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali, come quantificato nella predetta tabella A, al netto

delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 sono utilizzati gli stanziamenti di cui al titolo I, rubrica 2, categoria V, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e degli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2013
Lire 500